



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PAVIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TATEO	PAOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARCIALIS	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	VERRASCINA	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

sulla causa n. 23/2016
depositata il 02/06/2016

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.REG. 2004
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.REG. 2005
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.REG. 2006
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.REG. 2011
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.COM. 2004
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.COM. 2005
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ADD.COM. 2011
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ALTRA 2004
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRPEF-ALTRA 2006
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 323/2016

UDIENZA DEL

22/11/2016 ore 09:30

N° 614

PRONUNCIATA IL:

22/11/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/12/16

Il Segretario

IL SEGRETARIO

D. Pietro Bellinzona





(seg.)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 323/2016

UDIENZA DEL

22/11/2016 ora 09:30

IRPEF-ALTRO 2007

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000

IRPEF-ALTRO 2008

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000

IRPEF-ALTRO 2009

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000

IRPEF-ALTRO 2011

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000

IVA-ALTRO 2004

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000

IVA-ALTRO 2003

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000

IVA-ALTRO 2011

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000

DIP. ANNUO C/C/AA 2002

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000

DIP. ANNUO C/C/AA 2003

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000

TRIB. LOCALI 2010

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRAF 2004

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRAF 2005

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRAF 2007

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRAF 2008

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 IRAF 2009

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 TAS ALIQUOTI 2007

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 TAS ALIQUOTI 2008

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 TARIFFA 2011

- avviso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201500003768000 TARIFFA 2012

contro:

[REDACTED]

difesa da

[REDACTED]

[REDACTED]

proposto dai correnti:

[REDACTED]

[REDACTED]

difesa da

[REDACTED]

[REDACTED]

La contribuente [REDACTED], propone ricorso contro preavviso di fermo relativo a diverse cartelle emesse da piu' enti creditori.

La ricorrente è titolare di un panificio pasticceria, in [REDACTED] e il mezzo sottoposto a fermo è un autoveicolo utilizzato dalla ricorrente per la propria attività, il renderlo inutilizzabile avrebbe serie ripercussioni che andrebbero inevitabilmente a ripercuotersi nella stabilità aziendale.

La contribuente ritiene che il provvedimento di fermo sia viziato da difetto di motivazione, infatti sono ricompresi diversi tributi con i relativi interessi dei quali non è possibile ricostruire quanto dovuto, oltre al fatto che non viene indicato chiaramente il tasso di interesse applicato.

Il provvedimento ricomprende anche importi già annullati con altra sentenza della CTP di Pavia.

Equitalia si costituisce e resiste.

OSSERVA

La commissione, letta la documentazione in atti, sentita la parte ricorrente, assente la rappresentante di Equitalia, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Tra i vari motivi del ricorso, puntualmente giustificati e contrastati da Equitalia, la commissione ritiene che fondamentale importanza rivesta il fatto che il bene colpito da preavviso di fermo, pertanto impossibilitato a circolare senza incorrere in regole severe in caso di utilizzo, sia un automezzo utilizzato per l'attività della ricorrente.

La commissione ritiene che il mezzo, unico intestato alla ricorrente, che come detto ha una attività di panificazione in località diversa dal proprio luogo di residenza, non possa essere sottoposto a fermo, infatti da parte di Equitalia non è stata fornita la prova di aver verificato il valore del bene da sottoporre a fermo, valore questo che deve essere in grado di far fronte al pagamento del debito erariale che come rilevabile dalle cartelle in contestazione è, anche da nuovo, nettamente inferiore al debito tributario.


Inoltre non si è avuta la prova che, trattandosi di un bene utilizzato per l'attività della ricorrente, si sia valutata l'eventualità che ci fossero altri beni da sottoporre a fermo.

Per quanto riguarda invece la lamentela di non aver indicato le modalità di calcolo né il tasso applicato, la commissione rammentare recentissima sentenza, 24933/2016 della Suprema Corte di Cassazione, sez. Tributaria, che ritiene illegittima la cartella di pagamento emessa per la riscossione degli interessi qualora non sia indicato il tasso applicato, questo a tutela del contribuente che solo così può verificare la correttezza dei calcoli eseguiti.

P.Q.M.

Annulla l'atto impugnato – Condanna Equitalia Nord Spa al pagamento spese lite in euro 800,00 oltre spese forfettarie del 15% e oneri accessori.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 novembre 2016

Relatore




Presidente
